

Sicilia

L.R. 30-4-1991 n. 10

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.

Epigrafe

TITOLO I

Principi

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Tempi di conclusione del procedimento.

Art. 3 - Motivazione del provvedimento.

Art. 3-bis - Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale.

TITOLO II

Responsabile del procedimento

Art. 4 - Unità organizzative responsabili del procedimento.

Art. 5 - Responsabile del procedimento.

Art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Operatori non responsabili del procedimento.

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 8 - Comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 9 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 10 - Intervento nel procedimento.

Art. 11 - Diritti dei partecipanti al procedimento.

Art. 11-bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Art. 12 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale.

Art. 13 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Art. 14 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione.

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 15 - Conferenza di servizi.

Art. 16 - Accordi tra pubbliche amministrazioni.

Art. 17 - Attività consultiva.

Art. 18 - Registro delle opere pubbliche.

Art. 19

Art. 20 - Valutazioni tecniche.

Art. 21 - Autocertificazione.

Art. 22 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 23 - Silenzio assenso.

Art. 24 - Disposizioni sanzionatorie.

TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 25 - Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 28-bis - Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 29 - Pubblicità degli atti.

Art. 30 - Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso.

Art. 31 - Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

Art. 33 - Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti.

Art. 34

Art. 35

Art. 36 - Abrogazioni e modifiche di norme.

Art. 37 - Disposizione di rinvio.

Art. 38 - Disposizioni finali.

L.R. 30 aprile 1991, n. 10 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.

(2) Costituisce recepimento nella legislazione della Regione siciliana dei principi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(3) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 17 luglio 1991*, la *Circ.Ass. 20 gennaio 1992, n. 634*, il *Dec.Ass. 14 dicembre 1992*, il *Dec.Ass. 28 aprile 1992*, il *Dec.Ass. 27 ottobre 1993*, il *Dec.Ass. 9 gennaio 1995*, il *Dec.Ass. 22 febbraio 1995* e il *D.P.Reg. 15 marzo 1995, n. 60*, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione della *legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione". Vedi, anche, il *D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86* recante: «Regolamento di attuazione della *legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria». Per il Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale, si veda il *D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12*. Vedi, inoltre il *D.P.Reg. 4 ottobre 1999, n. 27* contenente il regolamento di esecuzione della presente legge relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e il D.Dirig. 27 settembre 2005 con il quale sono state approvate le disposizioni di attuazione della presente legge.

TITOLO I

Principi

(giurisprudenza)

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende

dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi ⁽⁶⁾.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ⁽⁷⁾.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria ⁽⁸⁾.

(4) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(5) Vedi anche quanto dispone, in ordine al diritto della Regione e degli enti di cui al presente articolo di costituirsi parte civile nei confronti di qualunque cittadino imputato di reati connessi all'associazione mafiosa, l'*art. 18, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*. Vedi altresì l'*art. 12, commi 1, 2, 6 e 7, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(8) Vedi quanto disposto dall'*art. 21, commi 9, 10 e 11, L.R. 15 maggio 2000, n. 10* e dall'*art. 127, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*.

(giurisprudenza)

Tempi di conclusione del procedimento ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte ⁽¹¹⁾.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni ⁽¹⁶⁾.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente ⁽¹⁷⁾.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni ⁽¹⁸⁾.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle

amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e al [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#) ⁽¹⁹⁾.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento ⁽²⁰⁾.

(9) Rubrica aggiunta dall'[art. 9, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#).

(10) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

(11) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati: «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(12) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2): «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(13) In attuazione del presente comma vedi i regolamenti approvati, rispettivamente, con [D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 10](#), con [D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 11](#), con [D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12](#), con [D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 15](#), con [D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 16](#), con [D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 17](#), con [D.P.Reg. 28 febbraio 2012, n. 19](#), con [D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 20](#), con [D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 21](#), con [D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 22](#), con [D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n.](#)

28, con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 29](#), con [D.P.Reg. 5 aprile 2012, n. 30](#), con [D.P.Reg. 11 aprile 2012, n. 31](#) e con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34](#), con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 35](#), con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 36](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 39](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 40](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 41](#) e con [D.P.Reg. 4 maggio 2012, n. 42](#).

(14) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2): «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(15) In attuazione del presente comma vedi i regolamenti approvati, rispettivamente, con [D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 10](#), con [D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 11](#), con [D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12](#), con [D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 15](#), con [D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 16](#), con [D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 17](#), con [D.P.Reg. 28 febbraio 2012, n. 19](#), con [D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 20](#), con [D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 21](#), con [D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 22](#), con [D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 28](#), con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 29](#), con [D.P.Reg. 5 aprile 2012, n. 30](#), con [D.P.Reg. 11 aprile 2012, n. 31](#) e con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34](#), con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 35](#), con [D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 36](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 39](#), con [D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 40](#) e con [D.P.Reg. 4 maggio 2012, n. 42](#).

(16) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati: «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(17) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati: «2. Le pubbliche

amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(18) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati: «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(19) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione degli originari commi 2, 3 e 4, così formulati: «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

(20) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), in sostituzione dei precedenti commi 2, 3 e 4, così formulati: «2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte [Vedi anche il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#)].

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche

secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 11, comma 38, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

(giurisprudenza)

Art. 3

Motivazione del provvedimento ⁽²¹⁾.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

[\(21\)](#) Rubrica aggiunta dall'[art. 9, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#).

Art. 3-bis

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale ⁽²²⁾.

1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti

dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'*articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

(22) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, è stato poi così sostituito, senza rubrica, dall'*art. 3, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*, aggiunta dall'art. 9, comma 4, della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3). Il testo originario era così formulato: «Art. 3-bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.».

TITOLO II

Responsabile del procedimento

(giurisprudenza)

Art. 4

Unità organizzative responsabili del procedimento ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

(23) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 5, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(24) Si vedano *Circ.Ass. 18 giugno 1992, n. 648, Dec.Ass. 14 luglio 1992* e *Dec.Ass. 14 luglio 1992*.

(giurisprudenza)

Art. 5

Responsabile del procedimento ⁽²⁵⁾.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

(25) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 6, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(giurisprudenza)

Art. 6

Compiti del responsabile del procedimento ⁽²⁶⁾.

1. Il responsabile del procedimento.

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento ⁽²⁷⁾.

(26) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 7, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(27) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(giurisprudenza)

Art. 7

Operatori non responsabili del procedimento ⁽²⁸⁾.

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

(28) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 8, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

(giurisprudenza)

Art. 8

Comunicazione di avvio del procedimento ⁽²⁹⁾.

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

(29) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 9, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(giurisprudenza)

Art. 9

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento ⁽³⁰⁾.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 2-bis e 2-ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione ⁽³¹⁾;
 - f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della

relativa istanza ⁽³²⁾.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(30) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 10, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(31) La presente lettera, aggiunta dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come disposto dall'art. 129, comma 2, della stessa legge), è stata poi così modificata dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(32) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(giurisprudenza)

Art. 10

Intervento nel procedimento ⁽³³⁾.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

(33) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 11, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(giurisprudenza)

Art. 11

Diritti dei partecipanti al procedimento ⁽³⁴⁾.

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(34) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 12, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(giurisprudenza)

Art. 11-bis

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

(35) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 13, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(giurisprudenza)

Art. 12

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale ⁽³⁷⁾.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo ⁽³⁸⁾.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si

applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ⁽³⁹⁾.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'*articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(37) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 14, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera f), n. 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(39) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lettera f), n. 2, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(giurisprudenza)

Art. 13

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(40) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 15, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(41) Vedi, anche, il *Dec.Ass. 12 novembre 1991*, il *Dec.Ass. 4 maggio*

1992, il *Dec.Ass. 4 maggio 1992*, il *Dec.Ass. 19 ottobre 1993*, il *Dec.Ass. 22 settembre 1993*, il *Dec.Ass. 10 maggio 1993*, il *Dec.Ass. 22 febbraio 1994*, il *Dec.Ass. 13 marzo 1995*, il *Dec.Ass. 10 maggio 1995*; la *Circ.Ass. 26 agosto 1999, n. 11*, il *D.P.Reg. 25 maggio 2001* e il *Dec.Ass. 6 luglio 2004*.

(giurisprudenza)

Art. 14

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione ⁽⁴²⁾.

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

(42) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 16, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 15

Conferenza di servizi ⁽⁴³⁾.

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il motivato dissenso di cui all'*articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.

(43) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 34, L.R. 12 gennaio 1993, n. 10*, è stato poi così sostituito, senza rubrica, dall'*art. 4, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*, aggiunta dall'*art. 9, comma 17*, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. 1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

2. L'avviso di convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredato da tutti gli elaborati progettuali e da ogni altra documentazione occorrente, deve essere recapitato al destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.».

(giurisprudenza)

Art. 16

Accordi tra pubbliche amministrazioni ⁽⁴⁴⁾.

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

(44) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 18, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

Art. 17

Attività consultiva ⁽⁴⁵⁾.

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4-quater dell'articolo 2.

(45) Articolo così sostituito, senza rubrica, dall'*art. 5, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*, aggiunta dall'art. 9, comma 19, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. 1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all'adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.».

Art. 18

Registro delle opere pubbliche ⁽⁴⁶⁾.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica ⁽⁴⁷⁾.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

(46) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 20, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(47) Ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, L.R. 29 aprile 1985, n. 21, "Il registro delle opere pubbliche di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, deve contenere una distinta sezione relativa ai lavori pubblici affidati mediante trattativa privata o attraverso cottimo, anche se si tratti degli interventi di cui all'art. 39 della presente legge".

(giurisprudenza)

Art. 19 ⁽⁴⁸⁾

[1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito].

(48) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 20

Valutazioni tecniche ⁽⁴⁹⁾.

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente ⁽⁵⁰⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti ⁽⁵¹⁾.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

(49) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 21, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(50) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(51) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(giurisprudenza)

Art. 21

Autocertificazione ⁽⁵²⁾.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'[articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(52) Rubrica aggiunta dall'[art. 9, comma 22, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#).

Art. 22

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ⁽⁵³⁾.

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.

(53) Articolo così sostituito, senza rubrica, dall'[art. 6, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#), aggiunta dall'[art. 9, comma 23, della stessa legge](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. 1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti,

indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico - artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.».

(giurisprudenza)

Art. 23

Silenzio assenso ⁽⁵⁴⁾.

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.

(54) Articolo così sostituito, senza rubrica, dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5, aggiunta dall'art. 9, comma 24, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 23. 1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 20 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.».

Art. 24

Disposizioni sanzionatorie ⁽⁵⁵⁾.

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della [legge 7 agosto](#)

1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

(55) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 25, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

(giurisprudenza)

Art. 25

Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso ⁽⁵⁶⁾.

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli *articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni.

(56) Articolo così sostituito, senza rubrica, dall'art. 7, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 5, aggiunta dall'art. 9, comma 26, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. 1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa [per il regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale, si veda il *D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12*].».

Art. 26 ⁽⁵⁷⁾

[1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25 si esercita nei confronti dei

soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'[articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come sostituito dall'[articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265](#)].

(57) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30](#), poi abrogato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25, salve le disposizioni dell'[articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge.».

Art. 27 ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾

[1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti, e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

3. L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa].

(58) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

(59) Articolo abrogato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#).

(giurisprudenza)

Art. 28 ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾

[1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all'articolo 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell'*articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso].

(60) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

(61) Articolo abrogato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

Art. 28-bis

Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana ^{(62) (63)}.

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

(62) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 27, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(63) Articolo aggiunto dall'*art. 45, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 29

Pubblicità degli atti ^{(64) (65)}.

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte

le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente per l'Amministrazione regionale nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

(64) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 28, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(65) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

Art. 30

Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione istituita con l'articolo 31.

3. La Commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'articolo 27 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(66) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 29, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(67) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

Art. 31

Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾.

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi ⁽⁷⁰⁾.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa Assemblea, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari

dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore [eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione] ⁽⁷¹⁾.

3. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'*articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso ⁽⁷²⁾.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti ⁽⁷³⁾.

(68) Rubrica aggiunta dall'*art. 9, comma 30, L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(69) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

(70) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 3, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.».

(71) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'*art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46*.

(72) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 5*.

(73) Ai sensi dell'*art. 21, comma 1, L.R. 15 maggio 2000, n. 10*, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al presente articolo, assume le ulteriori competenze di cui alla suddetta *L.R. n. 10/2000* e la seguente denominazione: «Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali». Vedi, anche, quanto disposto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 21.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 ⁽⁷⁴⁾

[1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti].

(74) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 33

Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti ⁽⁷⁵⁾.

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione ⁽⁷⁶⁾.

(75) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 31, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(76) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 34 ⁽⁷⁷⁾

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 individuano, con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241].

(77) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 35 ⁽⁷⁸⁾

[1. Le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell'articolo 2].

(78) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 36

Abrogazioni e modifiche di norme ⁽⁷⁹⁾.

1. Sono abrogati l'articolo 8 della *legge regionale 23 marzo 1971, n. 7*, e l'articolo 2 della *legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 34, comma 1.

(79) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 32, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

(giurisprudenza)

Art. 37

Disposizione di rinvio ⁽⁸⁰⁾.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

(80) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 33, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 38

Disposizioni finali ⁽⁸¹⁾.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(81) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 34, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.